

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI**CONTRATTO DI APPALTO****STIPULATO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA****PRIVATA FIRMATA DIGITALMENTE**

(art. 18 comma 11 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA
 “EMERGENZA E LOTTA ANTINCENDIO” DA EFFETTUARSI
 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELLUNO
 DELL’AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI, PER UN PERIODO DI
 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ALTRI 12
 MESI.

CIG: BAE22B54ED

Col presente Atto, redatto in forma di scrittura privata, firmata
 digitalmente dai signori:

dott. _____, nato a _____ (_____) il __/__/____,
 domiciliato per la sua carica presso l’Azienda ULSS n. 1
 Dolomiti con sede in Belluno – Via Feltre n. 57, il quale
 interviene nel presente Atto nella sua qualità di _____
 dell’Azienda stessa, partita I.V.A. n. 00300650256, che nel
 contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “*Stazione*
Appaltante”;

E

sig/sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ residente in
 _____, il/la quale interviene nel presente Atto in qualità di

_____ (inserire legale rappresentante o procuratore)

dell'impresa codice fiscale e

partita I.V.A. n. con sede legale in

..... – via, n. .. – CAP, che nel

proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche

“Appaltatore”.

I suddetti signori, stipulano questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE

- con Deliberazione n. 236 del 06/02/2026, l'Azienda ULSS n. 1

Dolomiti ha stabilito di procedere all'appalto del servizio

“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA

“EMERGENZA E LOTTA ANTINCENDIO” DA EFFETTUARSI

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELLUNO

DELL'AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI, PER UN PERIODO DI 12

MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ALTRI 12 MESI”

da affidarsi tramite procedura aperta così come definito dall'art.

71 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.;

- a seguito della procedura di affidamento sulla piattaforma

telematica Sintel, la migliore offerente è risultata l'impresa

..... codice fiscale partita I.V.A.

n. con sede legale in – via

....., n. .. – CAP

- con Deliberazione n. _____ del _____, la “Stazione

Appaltante”, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023

s.m.i. ha aggiudicato all'“Appaltatore” la gara;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo al “*SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA “EMERGENZA E LOTTA ANTINCENDIO” DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELLUNO DELL’AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI, PER UN PERIODO DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ALTRI 12 MESI*”.

ARTICOLO 3

(Corrispettivo dell’Appalto)

1. L’importo complessivo del servizio assunto dall’Appaltatore è stabilito in € _____, di cui € per costi della manodopera, € 350,00 per oneri della sicurezza derivante da interferenze non soggetti a ribasso d’asta, €..... per oneri aziendali della sicurezza.

2. L’Appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’“Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed

inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato

Speciale Prestazionale d'appalto e ai documenti posti a base di

gara che l' *"Appaltatore"* dichiara di conoscere.

3. La *"Stazione Appaltante"*, come sopra rappresentata, dichiara

che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul sui

bilanci dei rispettivi anni di competenza.

Avverte, inoltre, l' *"Appaltatore"* che le fatture relative al

presente contratto devono essere complete degli estremi del

contratto medesimo e con gli estremi dell'impegno di spesa.

4. La *"Stazione Appaltante"* effettua i pagamenti

all' *"Appaltatore"* mediante mandati emessi dal Tesoriere della

stessa ovvero UNICREDIT Banca – sede di Belluno.

5. L' *"Appaltatore"* dichiara di essere a conoscenza che

l'eventuale Atto di cessione del corrispettivo deve indicare le

generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme

cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna

responsabilità può attribuirsi al Responsabile dell'U.O.C.

Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per

pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

ART. 4

Durata del servizio

1. La durata del servizio in appalto ha la durata di un anno (12

mesi) come previsto nell'art. 3 del Capitolato Speciale

Prestazionale di Appalto, con eventuale facoltà opzionale

dell'Azienda di prorogare per un periodo massimo di un ulteriore

anno (12 mesi).

2. L'opzione di rinnovo verrà esercitata dall'Azienda previo invio di apposita PEC all'Appaltatore con congruo preavviso.

ART. 5

Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

L'“Appaltatore” si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del Codice Civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l'“Appaltatore” esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa;

A tal fine si dà Atto che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

IBAN _____

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

_____ in qualità di _____ – C.F. _____

_____ in qualità di _____ – C.F. _____

In caso di “Appaltatore” costituito in forma di associazione temporanea d'impresa la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempimento riguardi una sola delle imprese riunite.

L'“Appaltatore” si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di

subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L' "Appaltatore" si obbliga inoltre a fornire i documenti per le verifiche di cui all'art. 3 – comma 9 – della legge 136/2010.

L' "Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione alla "Stazione Appaltante" e alla Prefettura dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 6

(Variazione dell'importo contrattuale)

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile, salvo applicazione clausole di revisione prezzo previste dal D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 7

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. L' "Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai documenti di gara, ovvero:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale Prestazionale d'appalto e allegati;
- Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
- Offerta Economica dell'Appaltatore;
- DUVRI;

➤ Planimetria con indicati tutti i Blocchi e gli edifici

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “*Stazione Appaltante*” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

5. Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare i contenuti dispositivi del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE nella versione vigente all’atto della pubblicazione del Bando di Gara.

ARTICOLO 8

(Termine di esecuzione e penali)

1. L’ “*Appaltatore*” deve svolgere le prestazioni assegnategli entro i termini previsti dal Capitolato Speciale Prestazionale d’appalto;
2. L’eventuale applicazione di penali trova disciplina all’art. 13 del Capitolato Speciale Prestazionale d’appalto.

ARTICOLO 9

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti si danno reciproco Atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 122, 123 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 10

(Foro competente o Clausola arbitrale)

1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'“Appaltatore” e la “Stazione Appaltante” durante l'esecuzione del servizio, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, di cui all'art. 211 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il Foro competente è quello di Belluno.

ARTICOLO 11

(Cauzione definitiva)

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i, cauzione definitiva dell'importo di €, (.....//.....) a mezzo di fidejussione bancaria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, pari al 5% dell'importo del presente contratto.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione Appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione Appaltante” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 12

(Polizza assicurativa)

1. L'“Appaltatore” ha prodotto copia della polizza di assicurazione stipulata con la Società _____ in data _____, dell'importo di € (.....//00) per responsabilità civile verso terzi e dell'importo di € (euro)

ARTICOLO 13

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'Atto di cessione.

ARTICOLO 14

(Subappalto)

1. La “Stazione Appaltante” può autorizzare l'“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e nei limiti indicati dall'“Appaltatore” stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto.

2. Nei casi di cui all'art. 119 – comma 11 – del D.Lgs. 36/2023 s.m.i, la “Stazione Appaltante” provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori previa presentazione da parte dell'“Appaltatore” di idonea contabilità (redatta con specifico riferimento alle voci di elenco prezzi), sottoscritta anche dal subappaltatore e vistata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 15

(Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'“Appaltatore”, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante il periodo di esecuzione del servizio;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da

parte della “*Stazione Appaltante*” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“*Appaltatore*”, la “*Stazione Appaltante*” provvede al pagamento delle somme corrispondenti utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento delle prestazioni eseguite e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. La predetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 16

(Domicilio dell’Appaltatore recapito delle comunicazioni)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“*Appaltatore*” elegge domicilio presso la sede della “*Stazione Appaltante*”, ubicata a Belluno in via Feltre n. 57, al quale andranno indirizzate tutte le comunicazioni formali relative al presente contratto.

2. Per ogni comunicazione ufficiale, l’“*Appaltatore*” indica il seguente indirizzo di posta certificata PEC:

.....

ARTICOLO 17

(Spese contrattuali)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Stazione Appaltante”.

ARTICOLO 18

(Registrazione)

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui richiedono la registrazione – solo in caso d'uso – in misura fissa.

ARTICOLO 19

(Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del vigente Codice dei Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale Prestazionale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

ARTICOLO 20

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla “Stazione Appaltante” e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla

procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo richiamato. Titolare del trattamento è la Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali (informativa pubblicata sul sito aziendale al seguente link: <http://www.aulss1.veneto.it/bandi/informativa-ai-fornitori-sul-trattamento-dei-dati-personali-art-13-regolamento-ue-2016679/>).

Il presente Atto non è soggetto a registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – del D.P.R. n. 131/1986.

In caso d'uso, per i motivi di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione saranno a carico dell' "Appaltatore".

Azienda ULSS 1

L'IMPRESA

Dott.

Sig.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto), art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 8 (Termine di esecuzione e



penali), art. 9 (Risoluzione e recesso), art. 10 (Foro competente o Clausola arbitrale), art. 11 (Cauzione definitiva), art. 13 (Divieto di cessione del contratto), art. 14 (Subappalto), art. 15 (Obblighi dell' "Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 19 (Interpretazione del contratto).

Azienda ULSS 1

L'IMPRESA

Dott.

Sig.